

	IL-WHISTLEBLOWING-02 [IL-WB-02]	REV.	DATA
	MODALITA' DI INDAGINE E REDAZIONE DEL REPORT FINALE	01	03/08/2024

IL-WHISTLEBLOWING-02

MODALITA' DI INDAGINE E REDAZIONE DEL REPORT FINALE



CAVIT S.p.A.

Regione Rotto 1 – 10040 La Loggia (TO)
Tel. +39 011. 9628940 - Fax +39. 011. 9627083
www.cavitspa.it



IL-WHISTLEBLOWING-02 [IL-WB-02]

REV.

DATA

MODALITA' DI INDAGINE E REDAZIONE
DEL REPORT FINALE

01

03/08/2024

LISTA DELLE REVISIONI

REVISIONE - DATA

DESCRIZIONE

01 – 03/08/2024

Integrazione con le tipologie di segnalazione correlate a Parità di genere e Responsabilità Sociale

00 - 11/12/2023

Prima emissione

	IL-WHISTLEBLOWING-02 [IL-WB-02]	REV.	DATA
	MODALITA' DI INDAGINE E REDAZIONE DEL REPORT FINALE	01	03/08/2024

Redazione e verifica Gestore Segnalazioni Amedeo COLOMBINO Firma..... Data.....	Approvazione Amministratore Delegato Carlo COLOMBINO Firma..... Data.....
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INDICE

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE.....	4
2. TERMINI E DEFINIZIONI	4
2.1 INFORMAZIONI SULLE VIOLAZIONI	4
2.2 PERSONA SEGNALANTE	4
2.3 PERSONA COINVOLTA	4
2.4 GESTORE SEGNALAZIONI	4
2.5 INDAGINE.....	4
2.6 INVESTIGAZIONE.....	4
3. MODALITA' OPERATIVE	5
3.1 Rapporto preliminare di segnalazione.	5
3.2 Piano di lavoro.	5
3.3 Sottoscrizione dell'impegno di riservatezza e non divulgazione.	5
3.4 Svolgimento delle indagini.....	6
3.5 Azioni a seguito delle indagini.	7
3.6 Report finale.	8
3.7 Archiviazione.....	8
4. ALLEGATI.....	8

	IL-WHISTLEBLOWING-02 [IL-WB-02]	REV.	DATA
	MODALITA' DI INDAGINE E REDAZIONE DEL REPORT FINALE	01	03/08/2024

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente istruzione di lavoro definisce e disciplina le modalità di indagine, da parte del GESTORE SEGNALAZIONI, per verificare la fondatezza o meno delle segnalazioni di violazioni del diritto dell'Unione europea e/o violazioni delle disposizioni normative nazionali in conformità al Decreto Legislativo 24/2023. Il campo di applicazione dell'istruzione di lavoro in essere è rappresentato dall'azienda CAVIT S.p.A. di seguito CAVIT.

La redazione e l'aggiornamento della presente istruzione di lavoro e dei relativi allegati è a cura del GESTORE SEGNALAZIONI e sottoposta all'approvazione Amministratore Delegato dal CdA.

2. TERMINI E DEFINIZIONI

In considerazione della specificità dell'argomento da affrontare, vengono riportate le principali definizioni dell'insieme dei termini che necessitano di spiegazione per consentire una corretta comprensione del testo e conseguentemente un'adeguata applicazione dell'istruzione di lavoro.

2.1 INFORMAZIONI SULLE VIOLAZIONI

« informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico ai sensi dell'articolo 3, comma 1 o 2, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni».

2.2 PERSONA SEGNALANTE

«la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo».

2.3 PERSONA COINVOLTA

«la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente».

2.4 GESTORE SEGNALAZIONI

«la persona o l'ufficio interno ovvero il soggetto esterno, ai quali è affidata la gestione del canale di segnalazione interna e che svolge le attività di interfaccia con la persona segnalante nonché attività di info-formazione per le persone che hanno un rapporto di lavoro con la Società».

2.5 INDAGINE

«attività condotta con accurate e sistematiche ricerche per acquisire conoscenza o stabilire la verità di qualche cosa».

2.6 INVESTIGAZIONE

«azione di ricerca con cura, seguendo ogni traccia, di ogni indizio che possa condurre a scoprire, a conoscere, a trovare ciò che si cerca».

	IL-WHISTLEBLOWING-02 [IL-WB-02]	REV.	DATA
	MODALITA' DI INDAGINE E REDAZIONE DEL REPORT FINALE	01	03/08/2024

3. MODALITA' OPERATIVE

La presente istruzione di lavoro è applicabile e diffusa, per quanto di competenza, al Consiglio di Amministrazione di CAVIT S.p.A. e al GESTORE SEGNALAZIONI.

In considerazione della specificità di CAVIT, il GESTORE SEGNALAZIONI è costituito dall'Organo di Vigilanza.

Nella fase di svolgimento delle indagini il GESTORE SEGNALAZIONI può coinvolgere, quando necessario e per quanto necessario, persone interne e/o esterne alla Società per condurre indagini a cui è richiesto formalmente la sottoscrizione dell'impegno di riservatezza e non divulgazione di informazioni sensibili all'indagine.

3.1 Rapporto preliminare di segnalazione.

Il GESTORE SEGNALAZIONI, dopo aver registrato la segnalazione (ricevuta dall'incontro diretto o da contatto via mail) e preso in carico la stessa, nonché comunicato al segnalante l'avvenuta presa in carico della stessa, avvia una attività di analisi dei dati e delle informazioni in riferimento alla specificità notificata dal segnalante stesso.

Al termine di questa attività, nel caso in cui riscontrasse una segnalazione di violazione non pertinente alle prescrizioni della Direttiva 2019/1937/UE, recepita con il D.Lgs. 24/2023, invia al segnalante una informativa di «RISCONTRO SEGNALAZIONE NON PERTINENTE» (IL-WB-02 ALL.01).

3.2 Piano di lavoro.

Il GESTORE SEGNALAZIONI, se la segnalazione di violazione è valutata come pertinente, avvia la fase di pianificazione del lavoro consistente nella individuazione delle seguenti attività:

- analisi dei dati e delle informazioni ricevute dal segnalante;
- eventuale richiesta al segnalante di ulteriori dati e informazioni;
- individuazione delle funzioni/persone interessate dalla segnalazione;
- individuazione di eventuali soggetti interni/esterni incaricati della conduzione delle indagini;
- sottoscrizione dell' «ACCORDO DI RISERVATEZZA E NON DIVULGAZIONE» (IL-WB-02 ALL.02);
- definizione del "perimetro di responsabilità" per i soggetti incaricati delle indagini;
- cronoprogramma delle attività e delle riunioni con i soggetti interni/esterni;
- predisposizione della relazione finale per l'Amministratore Delegato ed il Presidente dell'Organo di Controllo.

3.3 Sottoscrizione dell'impegno di riservatezza e non divulgazione.

L'impegno di riservatezza e non divulgazione è un contratto con il quale i soggetti interni della Società (non appartenenti al team GESTORE SEGNALAZIONI) e/o esterni alla Società (investigatori) assumono l'obbligo di mantenere segrete e non divulgare a terzi le informazioni riservate ricevute

	IL-WHISTLEBLOWING-02 [IL-WB-02]	REV.	DATA
	MODALITA' DI INDAGINE E REDAZIONE DEL REPORT FINALE	01	03/08/2024

(PARTE RICEVENTE) dal GESTORE SEGNALAZIONI (PARTE RIVELANTE) avendo cura di usarle unicamente per portare a termine lo scopo indicato nell'accordo di conduzione delle indagini. Pertanto, la conduzione delle indagini è condotta unicamente da soggetti interni/esterni che hanno preventivamente sottoscritto l'impegno di riservatezza e non divulgazione.

3.4 Svolgimento delle indagini.

Le indagini si aprono con l'iscrizione della segnalazione nell'apposito registro e si chiudono (salvo particolari ipotesi di attività integrative) con la relazione che sarà inviata all'Amministratore Delegato e al Presidente del Collegio Sindacale. Al segnalante sarà inviato un «RISCONTRO DI CONCLUSIONE DELL'INDAGINE» (IL-WB-02 ALL.03). L'indagine procede dalla verifica di pertinenza della segnalazione sino alla conclusione con l'invio al segnalante di opportuno avviso.

Alla fase di indagine provvedono il GESTORE DELLE SEGNALAZIONI unitamente a soggetti interni e/o esterni che svolgono nell'ambito delle rispettive attribuzioni, le indagini necessarie per confermare o meno le violazioni segnalate. In questo contesto viene definito anche il "perimetro di responsabilità" dei soggetti interni/esterni affinché questi possano dispiegare le investigazioni funzionali all'indagine.

3.4.1 Pianificazione dell'indagine

Le indagini devono essere correttamente "pianificate" (concepite e organizzate) e coerentemente condotte. La "fase della pianificazione" (concezione e organizzazione) è finalizzata alla definizione di una "scelta investigativa" (in questo termine si ricomprendono l'obiettivo investigativo e le ipotesi investigative connesse) tale da indirizzare le indagini e le modalità operative attraverso le quali pervenire al risultato (uno o più "obiettivi investigativi") che ci si è proposti di conseguire (stabilire se la segnalazione di violazioni è fondata o meno, e nel caso in cui sia fondata rilevare i meccanismi che hanno potuto generare la violazione e registrare lo stato di prevenzione organizzativa e gestionale presente al momento della violazione stessa).

3.4.2 Definizione dell'obiettivo di indagine

Questa fase prende l'avvio dall'esito dell'analisi dei contenuti della segnalazione e quindi dal processo informativo che deve essere sviluppato ricercando completezza e veridicità della segnalazione da parte del GESTORE DELLE SEGNALAZIONI.

L'obiettivo investigativo è, quindi, già individuato coincidendo con l'oggetto stesso della segnalazione di una violazione (ricerca dei riscontri alle acquisizioni testimoniali o collaborative), restando ai soggetti interni e/o esterni coinvolti nelle indagini, lo spazio nella ricerca ed esame di ipotesi investigative alternative (o concorrenti) tra cui scegliere e seguire quella (o quelle) che consentirà (o consentiranno) il raggiungimento dell'obiettivo individuato.

3.4.3 Analisi del problema investigativo

	IL-WHISTLEBLOWING-02 [IL-WB-02]	REV.	DATA
	MODALITA' DI INDAGINE E REDAZIONE DEL REPORT FINALE	01	03/08/2024

Consiste nell'esame dei dati e delle informazioni funzionali all'obiettivo investigativo, attraverso la raccolta degli stessi già disponibili e lo sviluppo di altri dati e informazioni, compatibilmente con il tempo a disposizione. L'esame dei dati disponibili si effettua seguendo un processo analitico che si sviluppa attraverso le fasi di:

- confronto e cernita di tutti i dati investigativi e informativi disponibili. Ciascun dato va comparato con tutti gli altri, al fine di isolare i più significativi e di individuare tra questi ultimi quelli che rappresentano gli snodi dell'investigazione;
- sviluppo delle deduzioni e delle conclusioni preliminari, utili alla ricerca e all'esame delle ipotesi investigative. Le deduzioni devono necessariamente basarsi su valide e accertate premesse, rappresentate dai già menzionati snodi, che consentano logiche deduzioni, ancorché preliminari, e valide conclusioni (queste a loro volta rappresenteranno le basi per l'avvio delle investigazioni).

3.4.4 Ipotesi investigative

Questa fase consente di formulare le "ipotesi investigative" (cioè, i percorsi possibili) razionalmente praticabili che garantiscano la massima probabilità di raggiungimento del risultato (verifica del tipo di segnalazione: fondata, infondata, infondata ed in malafede).

Nell'indagine d'iniziativa la "ricerca" e l'"esame" spettano al GESTORE DELLE SEGNALAZIONI, il quale nella fase successiva di verifica ne sottoporrà il risultato all'Amministratore Delegato dall'Organo gestorio e al Presidente dell'Organo di controllo della Società.

3.5 Azioni a seguito delle indagini.

Al termine delle indagini il GESTORE SEGNALAZIONI valuta le azioni da intraprendere, a seconda dell'esito riscontrato che si evidenzia in:

- **SEGNALAZIONE INFONDATA:** in questo caso si procede all'archiviazione della segnalazione. Non è prevista alcuna azione o sanzione nei confronti di coloro che dovessero segnalare in buona fede fatti che da successive verifiche risultassero infondati.
- **SEGNALAZIONE INFONDATA E IN MALAFEDE:** se la segnalazione risultasse infondata e in malafede, effettuata al solo scopo di gettare discredito su una o più persone o funzioni aziendali o sulla Società e/o comunque vessatoria nei confronti di altri dipendenti, il GESTORE SEGNALAZIONI informa l'Amministratore Delegato, affinché provveda a valutare l'opportunità di un procedimento sanzionatorio nei confronti del segnalante in malafede, e/o altri provvedimenti ritenuti opportuni, inclusa – ricorrendone i presupposti – la denuncia all'Autorità Giudiziaria competente.
- **SEGNALAZIONE FONDATA:** nel caso di segnalazione fondata (o che appaia tale), il GESTORE SEGNALAZIONI informa tempestivamente le funzioni aziendali competenti, affinché predispongano un piano di azione di dettaglio. A seconda dei casi, il piano d'azione può prevedere anche l'eventuale segnalazione all'Autorità Giudiziaria di fatti illeciti penali, civili e/o amministrativi, nonché l'adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti del segnalato e/o comunque dei soggetti risultati autori della condotta illecita e/o della violazione segnalata.

	IL-WHISTLEBLOWING-02 [IL-WB-02]	REV.	DATA
	MODALITA' DI INDAGINE E REDAZIONE DEL REPORT FINALE	01	03/08/2024

In caso di fatti a rilevanza del D.Lgs. 231/01, il GESTORE SEGNALAZIONI valuta, di concerto con l'Organismo di Vigilanza della Società, la necessità di un eventuale adeguamento del MODELLO 231 attraverso la revisione del Protocollo per la prevenzione del reato presupposto.

3.6 Report finale.

A conclusione delle indagini il GESTORE SEGNALAZIONI redige un Report finale che contiene come minimo le seguenti informazioni:

- Un riepilogo delle attività svolte a partire dalla ricezione della segnalazione interna;
- I principali risultati delle attività di indagine sviluppati dai soggetti interni e/o esterni;
- I motivi che hanno portato all'archiviazione della segnalazione, se valutata come infondata;
- I potenziali gap rilevati nell'organizzazione e/o gestione e/o nel MODELLO 231;
- I piani di miglioramento necessari a prevenire una segnalazione simile a quella indagata;
- L'eventuale irrogazione di sanzioni nei confronti del segnalato o del segnalante in mala fede;
- L'eventuale apertura di procedimenti giudiziari verso il segnalato o il segnalante in mala fede.

Il Report finale è inviato all'Amministratore Delegato dall'Organo gestorio della società e al Presidente dell'Organo di controllo della Società, nonché, quando di competenza, all'Organismo di Vigilanza.

I contenuti del Report finale sono trascritti all'interno del «REGISTRO DELLE SEGNALAZIONI» (IL-WB-01 ALL.02), al fine di garantire la piena tracciabilità del processo seguito e delle informazioni gestite. Al segnalante sarà inviato un «RISCONTRO DI CONCLUSIONE DELL'INDAGINE» (IL-WB-02 ALL.03).

3.7 Archiviazione

Il GESTORE SEGNALAZIONI garantisce la protocollazione di tutte le segnalazioni nonché la tracciabilità e l'adeguata archiviazione di tutta la documentazione prodotta durante le indagini, e del Report finale.

L'archiviazione è condotta su supporto informatico con un sistema di crittografia e su supporto cartaceo sistemato in un luogo sicuro le cui chiavi sono disponibili unicamente al GESTORE SEGNALAZIONI. Tutto il processo di archiviazione è garantito dal più alto standard di sicurezza e confidenzialità.

4. ALLEGATI

IL-WB-02 ALL.01 "Riscontro segnalazione non pertinente";

IL-WB-02 ALL.02 "Accordo di riservatezza e non divulgazione";

IL-WB-02 ALL.03.1 "Riscontro di conclusione dell'indagine: segnalazione fondata";

IL-WB-02 ALL.03.2 "Riscontro di conclusione dell'indagine: segnalazione infondata";

IL-WB-02 ALL.03.3 "Riscontro di conclusione dell'indagine: segnalazione infondata e in malafede".